



## Città di Bacoli

(Prov. di Napoli)

Con riferimento alla lettera pubblicata dalla redazione di Freebacoli, in merito al procedimento per la costituzione della Commissione sismica nel Comune di Bacoli, questa Amministrazione ritiene opportuno fornire alla solerte cittadina, ed a quanti dovessero nutrire dubbi sui criteri che hanno guidato l'attuazione delle procedure di trasferimento delle funzioni del Settore Provinciale del Genio Civile, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, della legge regionale 07 gennaio 1983, n. 9, alcuni chiarimenti.

1. il testo dell'art. 4 bis della legge regionale 1/2012, recita testualmente: *“Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile.*

2. *L'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia, formate da tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici e da almeno un giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione all'albo. La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della presente legge. ....I componenti sono scelti nell'ambito di un apposito elenco istituito presso ciascun comune, unione di comuni o comuni in forma associata”.*

I requisiti che la solerte signora evidenzia nella sua missiva sono dunque da attribuirsi ai “tre tecnici.... di comprovata esperienza”, cosa che è regolarmente avvenuta. Evidentemente una scarsa frequentazione della lingua italiana e l'ansia di gridare allo scandalo hanno indotto la signora, e presumibilmente il suo ispiratore, ad una errata lettura del testo di legge, che intende, almeno in questa circostanza, dare spazio anche ai giovani professionisti. (la congiunzione (e) è parte invariabile del discorso ed è usata per collegare tra loro due elementi all'interno di un periodo).

Occorre altresì chiarire che la short list predisposta è ciò che prescrive la legge in esame, l'apposito elenco di professionisti che di volta in volta, al termine di ciascun mandato, si avvicenderanno nell'incarico di commissario (artt. 91 c.2, 57 c.6 e 125 c.11 del D.Lgs. 163/2006). I componenti, scelti da una commissione espressamente nominata, ai sensi dell'art. 84, comma 2, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., sono tutti in possesso dei requisiti richiesti.

Il Comune di Bacoli ha attivato il procedimento di trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile nonostante esso fosse facoltativo ed allo stesso tempo richiedesse, per la sua complessità, un impegno ulteriore ai funzionari che la signora definisce “incompetenti”, ma che renderanno possibile un percorso facilitato, ad esclusivo vantaggio dei cittadini di Bacoli, rendendo le procedure per il deposito dei calcoli più semplici e meno onerose in termini di tempo e costi.

Le accuse mosse dunque da questa solerte cittadina si rispediscono al mittente, suggerendole una più serena valutazione dell'operato di questa Amministrazione.

L'Amministrazione Comunale